BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

UIF
Unità di Informazione Finanziaria
per l'Italia

Roma, 27/04/2023

COMUNICATO

Regolamento (UE) 2474/2022 - Comunicazioni da trasmettere alla UIF

Ai sensi dell'articolo *5-octies*, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 833/2014 e successive modifiche nonché dell'articolo *1-septvicies*, lettere a) e b), del Regolamento (CE) n. 765/2006 e successive modifiche, gli enti creditizi[1] sono tenuti a trasmettere all'Unità[2], come indicato dal comunicato della UIF del 22 marzo 2022:

- entro il 27 maggio di ogni anno, l'elenco dei depositi di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia/Bielorussia **(lett. a)**;

- entro il 27 di ogni mese, l'elenco dei depositi di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori **(lett. b)**.

[1] Ai sensi dell'articolo 1, lettera h), del Regolamento (UE) n. 833/2014 e successive modifiche nonché dell'articolo 1, n. 11), del Regolamento (CE) n. 765/2006 e successive modifiche, per "ente creditizio" si intende "un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto". Ciò posto,la presente rilevazione si rivolge alle banche e a Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta.

[2] La UIF è stata delegata alla ricezione e raccolta dei dati in questione dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) nelle sedute del 3 e del 16 marzo 2022.

Il Regolamento (UE) n. 2474/2022 del 16 dicembre 2022 ha ulteriormente ampliato gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 5-*octies*, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 833/2014, prevedendo che gli enti creditizi - oltre alle informazioni di cui alle lettere a) e b) - siano tenuti a trasmettere all'Unità, entro il 27 maggio 2023, l'elenco dei depositi che, alla data del 17 dicembre 2022, risultano di importo superiore a 100.000 euro detenuti da una persona giuridica, da un'entità o da un organismo stabiliti al di fuori dell'Unione, i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia e a fornire i relativi aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi **(nuova lett. a-*bis*)**[3].

Modalità di trasmissione delle informazioni

La trasmissione delle informazioni dovrà avvenire sulla base del tracciato predisposto in precedenza e modificato alla luce delle recenti modifiche normative

Con il nuovo tracciato dovranno essere effettuati:

- il primo invio della comunicazione di tipo a-bis);
- l'aggiornamento annuale della comunicazione di tipo a);
- l'aggiornamento mensile (aggiornamento di maggio riferito ai saldi di aprile 2023) della comunicazione di tipo b).

Nell'apposita pagina web del sito dell'Unita è stata pubblicata la relativa documentazione di supporto necessaria per la trasmissione dei dati alla luce delle predette modifiche.

Termini di invio

Il primo invio della comunicazione di tipo a-bis) potrà essere effettuato, unitamente all'aggiornamento della comunicazione di tipo a), a partire dal 2 maggio 2023 e dovrà essere completato entro il 27 maggio 2023.

Per quanto riguarda i dati relativi alla comunicazione di tipo b), per la quale il tracciato modificato sarà anch'esso disponibile dal 2 maggio 2023, le scadenze restano invariate al giorno 27 del mese successivo a quello di riferimento.

Per eventuali informazioni sul tracciato e sulle modalità di trasmissione è possibile far riferimento alla casella VIT.GPI.DEPRU@bancaditalia.it.

[3] Si fa presente che il Reg. (UE) n. 1269/2022 del 21 luglio 2022 ha introdotto il divieto di accettare tali depositi se il valore totale degli stessi riferito alla persona giuridica, all'entità o all'organismo per ente creditizio è superiore a 100.000 euro (cfr. art. 5-*ter* del Regolamento (UE) n. 833/2014).